

Bruxelles, 5.12.2018  
COM(2018) 786 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel  
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)  
dell'accordo SEE**

**(Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (regolamento CSD))**

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

#### che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012<sup>1</sup>, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:  
"- **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8."
2. Al punto 29f (Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:  
", modificato da:  
- **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8."
3. Dopo il punto 31bea (Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione) è inserito il seguente punto:  
"31bf. **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle

---

<sup>1</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) i riferimenti ai "membri del SEBC" o alle "banche centrali" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;
- c) il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione];
- d) all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE";
- e) all'articolo 12, paragrafo 3, i termini "valute dell'Unione" sono sostituiti dai termini "valute ufficiali delle Parti contraenti dell'accordo SEE";
- f) all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, dopo i termini "le autorità rilevanti" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
- g) all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 3, i termini "all'ESMA, che" sono sostituiti dai termini "all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,";
- h) all'articolo 24, paragrafo 5:
  - i) al primo e secondo comma, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "e, nei casi riguardanti gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) al terzo comma, i termini "all'ESMA, che" sono sostituiti dai termini "all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,";
- i) all'articolo 34, paragrafo 8, i termini "norme dell'Unione in materia di concorrenza" sono sostituiti dai termini "norme in materia di concorrenza applicabili a norma dell'accordo SEE";
- j) all'articolo 38, paragrafo 5, i termini "al 17 settembre 2014" sono sostituiti dai termini "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".
- k) all'articolo 49, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "entro il 18 dicembre 2014" vanno letti "entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";

- l) all'articolo 55:
  - i) ai paragrafi 5 e 6, i termini "normativa dell'Unione" sono sostituiti dai termini "accordo SEE", accordati di conseguenza;
  - ii) al paragrafo 6, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
- m) all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "entro il 16 dicembre 2014" vanno letti "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";
- n) all'articolo 61, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "Entro il 18 settembre 2016" vanno letti "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]";
- o) all'articolo 69, paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini "data di entrata in vigore" sono inseriti i termini "nel SEE";
- p) all'articolo 76, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
  - i) ai paragrafi 4, 5 e 6, i termini "data di entrata in vigore dell'atto" sono sostituiti dai termini "data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l'atto";
  - ii) al paragrafo 5, i termini "fino al 13 giugno 2017" sono sostituiti dai termini "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014";
  - iii) al paragrafo 7, i termini "al 3 gennaio 2017" vanno letti "all'applicazione di tali atti nel SEE".

#### *Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) n. 909/2014, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE  
Il Presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*